



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Guida all'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Diritto al matrimonio

Aggiornata al 31 agosto 2021

La presente Guida è stata redatta dalla Cancelleria e non vincola la Corte.

Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto, integralmente o parzialmente, in forma stampata o in formato elettronico, sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per le informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide giurisprudenziali attualmente in corso, si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 31 agosto 2021. Può subire modifiche di forma.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per gli aggiornamenti della pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito https://twitter.com/ECHR_CEDH.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2021

Indice

Indice.....	3
Nota per i lettori.....	4
Introduzione.....	5
I. Diritto al matrimonio	6
A. Limitazioni del diritto al matrimonio	6
1. Norme procedurali.....	6
2. Norme sostanziali.....	6
a. Monogamia.....	6
b. Sesso	6
c. Età minima per contrarre matrimonio.....	7
d. Consanguineità	7
e. Consenso.....	8
f. Capacità giuridica	8
g. Certificati per il matrimonio.....	9
h. Luogo del matrimonio	9
3. Categorie speciali.....	9
a. Transessuali.....	9
b. Matrimonio omosessuale	10
c. Detenuti	11
d. Cittadini stranieri	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Conseguenze del matrimonio	12
5. Divorzio	13
II. Diritto di fondare una famiglia	14
A. Procreazione	14
B. Adozione	15
C. Visite coniugali	15
Elenco delle cause citate.....	177

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte" o "la Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita, bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 30078/06, § 89, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret nonim birketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente Guida contiene rinvii alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un [Elenco di parole chiave](#), scelte da una raccolta lessicografica di termini, tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave, si prega di consultare il [Manuale dell'utente HUDOC](#).

* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (l'inglese e il francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salva diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

Introduzione

1. L'articolo 12 della Convenzione garantisce il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. La Corte ha ritenuto che l'esercizio di tale diritto comporti conseguenze personali, sociali e giuridiche. Date le delicate scelte morali in questione e l'importanza che deve essere attribuita alla protezione dei minori e alla promozione di ambienti familiari sicuri, la Corte ha ritenuto di non doversi affrettare a sostituire il giudizio delle autorità con il proprio, in quanto esse sono più idonee a valutare e a rispondere alle esigenze della società (*B. e L. c. Regno Unito*, 2005, § 36).
2. Il diritto garantito dall'articolo 12 è soggetto alle leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. A differenza dell'articolo 8 della Convenzione, che enuncia il "diritto al rispetto della vita privata e familiare", e con il quale il diritto "di sposarsi e di fondare una famiglia" ha una profonda affinità, l'articolo 12 non comprende alcun motivo ammissibile di ingerenza da parte dello Stato come quelle consentite ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8 ("prevista dalla legge" e "necessaria in una società democratica", per fini quali "la protezione della salute o della morale" o "la protezione dei diritti e delle libertà altrui"). Conseguentemente, nell'esaminare una causa ai sensi dell'articolo 12, la Corte non applica i criteri della "necessità" o della "urgente esigenza sociale", utilizzati nel contesto dell'articolo 8, ma deve determinare se, in considerazione del margine di discrezionalità dello Stato, l'ingerenza contestata fosse arbitraria o sproporzionata (*Frasik c. Polonia*, 2010, § 90).
3. La Corte ha ritenuto che gli Stati godano di un ampio margine di discrezionalità in questo campo, ma anche che le limitazioni poste dalla legislazione nazionale ai diritti garantiti dall'articolo 12 della Convenzione debbano essere imposte per un fine legittimo e non debbano eccedere un limite ragionevole per conseguire tale fine (*O'Donoghue e altri c. Regno Unito*, 2010, § 84). In altre parole, esse non devono limitare o ridurre il diritto in modo e in misura tali da compromettere l'essenza stessa del diritto (*F. c. Svizzera*, 1987, § 32; *Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, § 49).
4. Il testo dell'articolo 12 della Convenzione è relativamente esiguo e l'interpretazione da parte della Corte e dell'ex Commissione europea per i diritti dell'uomo ("la Commissione") non ne ha ampliato notevolmente il campo di applicazione. L'articolo 12 della Convenzione non si applica alla vita familiare al di là della questione del matrimonio, se non per quanto riguarda la fondazione di una famiglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, in assenza di matrimonio non sorge il diritto di fondare una famiglia.

I. Diritto al matrimonio

Articolo 12 della Convenzione

“A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.”

Parole chiave Hudoc

L'uomo e la donna (12) – Età minima per contrarre matrimonio (12) – Contrarre matrimonio (12) – Fondare una famiglia (12) – Leggi nazionali (12)

A. Limitazioni del diritto al matrimonio

4. Come emerge dal suo testo, il diritto al matrimonio è soggetto alle leggi nazionali degli Stati contraenti. Le istituzioni della Convenzione hanno accettato che le limitazioni del diritto al matrimonio stabilite dalle leggi nazionali possano comprendere norme formali relative a questioni quali la pubblicità e la celebrazione del matrimonio. Esse possono comprendere anche disposizioni sostanziali basate su considerazioni ritenute generalmente di interesse pubblico, in particolare in ordine alla capacità, al consenso, ai gradi di affinità che costituiscono un impedimento, o alla prevenzione della bigamia (*F. c. Svizzera*, 1987, § 32).

1. Norme procedurali

5. Per quanto riguarda le restrizioni procedurali, gli Stati possono esigere che sia contratto un matrimonio civile, ma sono liberi di riconoscere il matrimonio religioso in conformità alle loro leggi nazionali.

7. La Corte ha ribadito che il matrimonio non è considerato semplicemente una forma di espressione del pensiero, della coscienza o della religione tutelata ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, ma è disciplinato dalla specifica disposizione dell'articolo 12 della Convenzione, che rinvia alle leggi nazionali che disciplinano l'esercizio del diritto al matrimonio (*X c. Repubblica federale di Germania*, 1974, decisione della Commissione). L'obbligo di contrarre matrimonio in conformità alle forme prescritte dalla legge piuttosto che secondo un particolare rituale religioso non è un diniego del diritto al matrimonio (*ibid.*).

8. Allo stesso tempo, gli Stati rimangono liberi di esercitare la discrezionalità di riconoscere un matrimonio religioso. Nella causa *Muñoz Díaz c. Spagna*, la Corte ha dichiarato irricevibile la doglianza della ricorrente, ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 12 della Convenzione, secondo la quale lo Stato riconosceva alcuni matrimoni religiosi in virtù di accordi, ma non il matrimonio Rom della ricorrente per il quale non vi era stato alcun accordo con lo Stato.

2. Norme sostanziali

a. Monogamia

6. La formulazione dell'articolo 12 comporta che il “diritto al matrimonio” concerna il matrimonio tra un solo uomo e una sola donna in conformità al principio della monogamia osservato negli Stati membri (*Jonhston e altri c. Irlanda*, 1986, § 52). Pertanto, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 12 qualora lo Stato abbia precluso nel suo territorio il matrimonio a delle persone se una di esse è parte di un matrimonio sussistente (*X c. Regno Unito*, 1970, decisione della Commissione).

b. Sesso

7. La Corte ha osservato che, considerata isolatamente, la formulazione dell'articolo 12 potrebbe essere interpretata come se essa non escluda il matrimonio tra persone del medesimo sesso. Tuttavia, tutti gli altri articoli sostanziali della Convenzione concedevano diritti e libertà a “ogni persona” o

dichiaravano che “nessuno” dovesse essere sottoposto a determinati tipi di trattamento proibito. La scelta della formulazione dell'articolo 12 deve quindi essere considerata intenzionale. Inoltre, si deve tenere conto del contesto storico in cui era stata adottata la Convenzione: negli anni cinquanta il matrimonio era inteso chiaramente nel senso tradizionale di un'unione tra persone di sesso differente (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, § 55).

11. La Corte ha esaminato per la prima volta la questione di sapere se due persone dello stesso sesso potessero sostenere di avere diritto al matrimonio nella causa *Schalk e Kopf c. Austria* e ha ritenuto che l'articolo 12 della Convenzione non imponesse agli Stati contraenti l'obbligo di concedere l'accesso al matrimonio alle coppie omosessuali. Mentre la Convenzione non prevedeva alcun diritto al matrimonio omosessuale, la Corte ha ammesso la possibilità che, in conformità al carattere della Convenzione di “strumento vivente”, il diritto al matrimonio previsto dall'articolo 12 non poteva essere limitato in qualsiasi circostanza al matrimonio tra due persone di sesso opposto. Tuttavia, data la situazione al momento pertinente, la questione di permettere o meno il matrimonio omosessuale doveva essere regolamentata dalla legislazione nazionale dello Stato contraente (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, §§ 61-62).

12. Tale approccio è stato confermato anche in successive cause (*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], 2014; *Oliari e altri c. Italia*, 2015; *Chapin e Charpentier c. Francia*, 2016).

c. Età minima per contrarre matrimonio

8. Poiché il diritto al matrimonio garantito dall'articolo 12 della Convenzione è soggetto alle leggi interne che ne disciplinano l'esercizio, l'obbligo di rispettare l'età minima prevista dalla legge per contrarre matrimonio non equivale a un diniego del diritto al matrimonio, anche se la religione della persona permetteva il matrimonio a un'età inferiore (*Khan c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1986).

14. Nella causa *Z.H. e R.H. c. Svizzera* i ricorrenti avevano chiesto asilo in Svizzera in qualità di coppia coniugata, affermando di aver contratto matrimonio mediante una cerimonia religiosa in un Paese terzo, quando la prima ricorrente e il secondo ricorrente avevano rispettivamente l'età di 14 e 18 anni. Le autorità svizzere hanno ritenuto che il matrimonio religioso dei ricorrenti non fosse valido ai sensi della loro legislazione nazionale e che fosse, in ogni caso, incompatibile con l'ordine pubblico svizzero a causa della giovane età della prima ricorrente. La Corte ha ritenuto che né l'articolo 8 né l'articolo 12 della Convenzione potessero essere interpretati come se imponessero a uno Stato parte della Convenzione l'obbligo di riconoscere un matrimonio, religioso o di diverso tipo, contratto da un minore quattordicenne. L'articolo 12 prevedeva espressamente che il matrimonio fosse disciplinato dalla legge nazionale, e date le delicate scelte morali in questione e l'importanza da attribuire alla protezione dei minori e alla promozione di ambienti familiari sicuri, la Corte ha sottolineato di non doversi affrettare a sostituire con il proprio il giudizio delle autorità, che sono più idonee a valutare e a rispondere alle esigenze della società (*Z.H. e R.H. c. Svizzera*, 2015, § 44).

d. Consanguineità

15. La Corte ha esaminato diverse cause concernenti parenti, di sangue o affini, cui era stato negato il diritto di contrarre matrimonio.

16. Nella causa *Theodorou e Tsotsorou c. Grecia*, 2019, il primo ricorrente era stato precedentemente coniugato con la sorella della seconda ricorrente. Il loro matrimonio era stato annullato dallo Stato dopo circa dieci anni, in quanto la legislazione nazionale proibiva il matrimonio tra persone imparentate per discendenza diretta o per affinità collaterale fino al terzo grado. La Corte ha rilevato in primo luogo che la questione della nullità del matrimonio dei ricorrenti era stata sollevata soltanto *a posteriori*; non vi era stata alcuna obiezione da parte delle competenti autorità al momento dell'annuncio del loro matrimonio. Inoltre, il suddetto impedimento non era servito a evitare, per esempio, l'eventuale confusione o insicurezza emotiva da parte della figlia del primo ricorrente, nata dal suo precedente matrimonio, o la confusione sulla relazione o sul grado di parentela. Inoltre, vi era un'opinione prevalente negli Stati membri del Consiglio d'Europa, in quanto soltanto due dei 42 Stati membri esaminati mantenevano un impedimento non assoluto al matrimonio tra ex cognate ed ex cognati. La nullità del matrimonio dei ricorrenti aveva quindi limitato

sproporzionatamente il loro diritto al matrimonio, in misura tale da compromettere l'essenza stessa di tale diritto.

17. Analogamente, nella causa *B. e L. c. Regno Unito*, 2005, la Corte ha ritenuto che il divieto di matrimonio tra suoceri e nuore o generi avesse comportato la violazione dell'articolo 12 della Convenzione. Il fatto che potesse essere celebrato un matrimonio in caso di decesso di entrambi i loro precedenti coniugi, situazione ipotetica la cui prevedibilità è impossibile e in linea di massima improbabile, in quanto i figli tendono a sopravvivere ai genitori, non eliminava il pregiudizio per l'essenza del diritto dei ricorrenti al matrimonio. Né lo faceva la possibilità di chiedere al Parlamento di provvedere: si trattava di una procedura eccezionale e relativamente costosa, che era a totale discrezione dell'organo legislativo e che non era soggetta a norme discernibili o a precedenti (*B. e L. c. Regno Unito*, 2005, § 35).

e. Consenso

18. In tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa il matrimonio è subordinato alla condizione del consenso. Generalmente parlando, un matrimonio forzato violerebbe il diritto al matrimonio della parte che non presta il consenso. La Commissione ha ritenuto anche che il diritto al matrimonio non comprendesse il diritto di contrarre matrimonio con una persona defunta (*M. c. Repubblica federale di Germania*, decisione della Commissione, 1987).

f. Capacità giuridica

19. Il diritto al matrimonio può essere soggetto a preliminare autorizzazione, a causa della limitazione della capacità giuridica di una persona, una delle limitazioni sostanziali la cui rilevanza è riconosciuta nella giurisprudenza. Nella causa *Delecalle c. Francia*, 2018, il ricorrente, che era stato sottoposto a curatela rafforzata, (*curatelle renforcée*), aveva chiesto alla persona incaricata della curatela l'autorizzazione a contrarre matrimonio con la sua compagna, che gli era stata negata. Il giudice tutelare ha confermato tale decisione sulla base di un'indagine dei servizi sociali e di una valutazione psichiatrica, e la Corte di Cassazione ha infine rigettato il ricorso presentato dal ricorrente. La Corte ha ammesso che le autorità avessero un margine di discrezionalità, sia in ordine alle disposizioni giuridiche contestate che in ordine al diniego dell'autorizzazione, al fine di poter proteggere effettivamente il ricorrente alla luce delle circostanze e prevedere quindi le conseguenze che avrebbero potuto nuocere ai suoi interessi. Il ricorrente ha esperito i ricorsi nazionali pertinenti e ha potuto presentare i suoi rilievi nell'ambito di procedimenti svolti nel contraddittorio, al fine di impugnare la decisione che gli aveva negato l'autorizzazione. Le limitazioni erano regolate correttamente e soggette a riesame giudiziario e non avevano quindi limitato il suo diritto al matrimonio in modo arbitrario o sproporzionato.

20. Nella causa *Lashin c. Russia*, 2013, in cui la Corte ha esaminato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (e ha ritenuto che non fosse necessario un esame separato ai sensi dell'articolo 12), una persona affetta da schizofrenia che era stata privata della capacità giuridica, e anche del diritto di sposarsi e che non poteva ottenere il ripristino di tale diritto. La Corte ha ritenuto che la conferma dell'incapacità del ricorrente non fosse giustificata, in quanto non era stata svolta una nuova valutazione delle sue condizioni mentali, egli non era stato presente personalmente in tribunale ed era dubbio che le sue condizioni mentali, descritte nella pertinente relazione medica, imponessero realmente la dichiarazione della sua totale incapacità. Poiché il tutore del ricorrente si era opposto al riesame delle sue condizioni, il ricorrente non disponeva di un ricorso giurisdizionale effettivo per impugnare tale dichiarazione.

21. Nel contesto della legislazione in materia di immigrazione, la Corte ha ritenuto che, per giustificati motivi, gli Stati possano impedire matrimoni fittizi, contratti unicamente al fine di assicurarsi un vantaggio al fine dell'immigrazione. Tuttavia, le leggi pertinenti - che devono soddisfare i consueti standard di accessibilità e chiarezza richiesti dalla Convenzione – non possono privare per altri aspetti una persona, o una categoria di persone, della piena capacità giuridica del diritto di contrarre matrimonio con persone di loro scelta (*Frasik c. Polonia*, 2010, § 89).

g. Certificati per il matrimonio

22. Le norme sostanziali che esigono un certificato attestante la capacità di contrarre matrimonio, la cui finalità è, *inter alia*, di precludere matrimoni fittizi, non sono state considerate, di per sé, violazione dell'articolo 12 della Convenzione (*Sanders c. Francia*, decisione della Commissione, 1996).

23. Nella causa *Klip e Krüger c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione, 1997, non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 12 a causa del fatto che i ricorrenti potevano contrarre matrimonio soltanto entro un limitato periodo di tempo, in considerazione della data di scadenza della validità della loro dichiarazione. Non è stato ritenuto accertato che il Dipartimento Stranieri non fosse stato in grado o non fosse stato disponibile a rilasciare loro una nuova dichiarazione quando era emerso che la validità della stessa non sarebbe stata sufficiente per la data scelta dai ricorrenti per il matrimonio.

24. Nella causa *O'Donoghue e altri c. Regno Unito*, 2010, la Corte ha ritenuto che il requisito che imponeva che le persone la cui immigrazione era soggetta a controllo presentassero la richiesta di un certificato di approvazione per ottenere il permesso di contrarre matrimonio desse luogo a diverse gravi preoccupazioni. In particolare, la decisione di concedere o meno un certificato di approvazione non era basata soltanto sull'autenticità del matrimonio programmato, e alcune versioni del sistema pertinente avevano imposto un divieto globale all'esercizio del diritto al matrimonio a tutte le persone comprese in una categoria indicata. Inoltre, è stato ritenuto che anche la tassa, il cui importo era tale che un richiedente indigente non avrebbe potuto pagarla, avesse compromesso l'essenza del diritto al matrimonio.

h. Luogo del matrimonio

25. Il diritto al matrimonio non comprende, in linea di massima, il diritto di scegliere il luogo geografico in cui celebrare il matrimonio. Il rifiuto di permettere a un fidanzato straniero, o a una fidanzata straniera, l'ingresso in uno Stato non viola quindi il diritto della persona al matrimonio di cui all'articolo 12, se la coppia aveva la possibilità di contrarre matrimonio nel Paese di residenza del fidanzato o della fidanzata (*A c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1992, *A c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione, 1986; *Walter c. Italia* (dec.), 2006; *Savoia e Bounegru c. Italia* (dec.), 2006)

26. Inoltre, non è stata riscontrata la violazione dell'articolo 12 se uno straniero non aveva presentato prove in grado di dimostrare che, in conseguenza del fatto che aveva dovuto lasciare il territorio tedesco, il suo diritto al matrimonio fosse stato limitato. Lo straniero che sostiene che il diniego del permesso di soggiorno gli ha impedito di contrarre matrimonio deve presentare progetti di matrimonio credibili (*X. c. Germania*, decisione della Commissione, 1976).

3. Categorie speciali

a. Transessuali

27. In diverse cause è sorta la questione di stabilire se il rifiuto di permettere a un transessuale sottoposti a intervento chirurgico di contrarre matrimonio con una persona di sesso opposto a quello che gli era stato attribuito violasse l'articolo 12 della Convenzione. Nella sua precedente giurisprudenza la Corte ha ritenuto che l'attaccamento alla tradizionale nozione di matrimonio rafforzata dall'articolo 12 fornisse allo Stato contraente sufficienti motivi per continuare ad adottare criteri biologici per determinare il sesso di una persona ai fini del matrimonio. Conseguentemente, si trattava di una materia considerata compresa nel potere che avevano gli Stati

contraenti di disciplinare, mediante la legislazione nazionale, l'esercizio del diritto al matrimonio (*Sheffield e Horsham c. Regno Unito*, 1998; *Cossey c. Regno Unito*, 1990; *Rees c. Regno Unito*, 1986).

28. La Corte ha ribaltato tale posizione nella causa *Christine Goodwin c. Regno Unito*, 2002, in cui la ricorrente viveva come una donna e non poteva giuridicamente contrarre matrimonio con un uomo in quanto le era stato negato il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso. Pur rilevando che la prima frase dell'articolo 12 rinviava esplicitamente a un uomo e a una donna, la Corte ha ritenuto che, all'epoca della decisione della causa, non si potesse più assumere che tali termini rinviassero necessariamente alla determinazione del sesso mediante criteri puramente biologici, poiché l'istituto del matrimonio aveva subito importanti cambiamenti sociali, nonché notevoli modifiche prodotte dallo sviluppo della medicina e della scienza nel campo della transessualità, successivamente all'adozione della Convenzione.

29. Riguardo a matrimoni esistenti contratti da persone che avevano cambiato sesso, la Corte ha ritenuto che non si potesse chiedere agli Stati di autorizzare un numero relativamente esiguo di tali matrimoni, se entrambi i coniugi desideravano tenerli in vita, e che la questione delle modalità di regolamentazione degli effetti del cambiamento di sesso nel contesto del matrimonio era pertanto compresa nella discrezionalità dello Stato contraente (*Parry c. Regno Unito* (dec.), 2006; *R. e F. c. Regno Unito* (dec.), 2006). In modo simile, la causa *Hämäläinen c. Finlandia* [GC], 2014 concerneva l'esame ai sensi dell'articolo 8 delle doglianze di una ricorrente *transgender* che desiderava tenere in vita il proprio matrimonio. In assenza di unanimità in materia a livello europeo e tenendo conto del fatto che il caso sollevava indubbiamente delicate questioni morali o etiche, la Corte ha ritenuto che il margine di discrezionalità che doveva essere offerto allo Stato convenuto dovesse ancora essere ampio e, in linea di massima, esteso sia alla decisione dello Stato di promulgare o meno una legislazione in ordine al riconoscimento giuridico del nuovo sesso dei transessuali che si erano sottoposti a intervento chirurgico, che alle norme che esso aveva stabilito per conciliare i concorrenti interessi pubblici e privati (*ibid.*, §§ 70-75). Diversamente dalla situazione esistente in altri Paesi, in Finlandia le autorità nazionali non potevano annullare unilateralmente un matrimonio pre-esistente o dichiararne lo scioglimento. Conseguentemente, niente impediva alla ricorrente di tenere in vita il suo matrimonio. Secondo la Corte, non era sproporzionato esigere, quale condizione preliminare per il riconoscimento giuridico del sesso acquisito, che il matrimonio della ricorrente fosse convertito in un'unione registrata, in quanto di trattava di un'autentica scelta che forniva alle coppie omosessuali una protezione giuridica quasi identica a quella offerta dal matrimonio (*ibid.*, §§ 76 e 87).

b. Matrimonio omosessuale

30. Come già dichiarato, nella causa *Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, la Corte ha esaminato per la prima volta la questione di sapere se due persone dello stesso sesso potessero rivendicare il diritto al matrimonio. Riconoscendo che l'istituto del matrimonio aveva subito modifiche sociali di primaria importanza successivamente all'adozione della Convenzione, la Corte ha rilevato che non vi era ancora unanimità a livello europeo riguardo al matrimonio omosessuale (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010). Benché la Corte non ritenesse più che il diritto al matrimonio sancito dall'articolo 12 dovesse essere limitato in qualsiasi circostanza al matrimonio tra due persone di sesso opposto, data la situazione esistente all'epoca della decisione della causa, la questione di sapere se autorizzare o meno il matrimonio omosessuale era lasciata alla regolamentazione mediante la legislazione nazionale dello Stato contraente. La Corte ha ritenuto che l'articolo 12 della Convenzione non imponesse al Governo convenuto l'obbligo di concedere l'accesso al matrimonio a una coppia omosessuale come i ricorrenti (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, §§ 61-63).

31. Allo stesso tempo, in relazione a varie legislazioni nazionali, la Corte ha già ritenuto che le unioni civili fornissero per molti aspetti l'opportunità di ottenere uno status giuridico pari o simile al matrimonio (si vedano *Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, § 109; *Hämäläinen c. Finlandia* [GC], 2014, § 83; e *Chapin e Charpentier c. Francia*, 2016, §§ 49 e 51). Nella causa *Oliari e altri c. Italia*, 2015, pur ribadendo che l'articolo 12 della Convenzione non imponesse al Governo convenuto l'obbligo di concedere l'accesso al matrimonio alle coppie omosessuali, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto lo Stato italiano aveva ecceduto il suo margine di discrezionalità, non avendo assicurato che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la protezione delle loro unioni omosessuali. Nella causa *Chapin e Charpentier c. Francia*, 2016, la Corte ha ribadito che né l'articolo 12, né l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, la cui finalità e il cui campo di applicazione erano più generali, potevano essere interpretati come se imponessero agli Stati contraenti l'obbligo di estendere il matrimonio alle coppie omosessuali. Nel concludere per la non violazione dell'ultimo, essa ha rilevato che i ricorrenti avrebbero potuto contrarre in Francia un'unione civile (PACS N.d. T. Patto civile di solidarietà).

32. Nella causa *Orlandi e altri c. Italia*, 2017, i ricorrenti avevano contratto matrimoni omosessuali all'estero e ne avevano chiesto la trascrizione in Italia. La Corte non ha individuato un'unanimità in Europa riguardo alla trascrizione di matrimoni omosessuali contratti all'estero e ha osservato che il rifiuto di trascrivere i matrimoni dei ricorrenti non li aveva privati dei diritti precedentemente riconosciuti in Italia e che essi potevano inoltre beneficiare comunque dei diritti e degli obblighi acquisiti nel corso del matrimonio nello Stato in cui lo avevano contratto. Allo stesso tempo, la Corte ha ritenuto che le decisioni di negare la trascrizione del loro matrimonio in Italia in qualsiasi forma avesse lasciato i ricorrenti in un vuoto giuridico e che lo Stato non avesse conseguito al riguardo un giusto equilibrio, ai sensi dell'articolo 8, tra gli interessi concorrenti, nella misura in cui non aveva previsto uno specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la protezione delle unioni omosessuali. La Corte non ha ritenuto necessario esaminare separatamente la doglianza ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 12 della Convenzione.

b. Detenuti¹

33. La detenzione non impedisce di per sé l'esercizio del diritto di contrarre matrimonio (*Hamer c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1977). Benché la reclusione privi una persona della libertà e anche – inevitabilmente o implicitamente – di alcuni diritti e privilegi di carattere civile, la libertà personale non è una pre-condizione necessaria per l'esercizio del diritto al matrimonio. L'articolo 12 non esige tuttavia che gli Stati introducano leggi distinte o norme specifiche in ordine al matrimonio dei detenuti (*Frasik c. Polonia*, 2010, § 99; *Jaremowicz c. Polonia*, 2010, § 63).

34. Era concepibile che in casi riguardanti gravi tipi di reati, la restrizione del diritto al matrimonio fosse giustificata sulla base di considerazioni di interesse pubblico, a prescindere dal tipo o dalla durata della pena inflitta all'autore del reato. Tuttavia, una restrizione generale imposta a tutti gli ergastolani non poteva essere giustificata (*Draper c. Regno Unito*, rapporto della Commissione, 1980, § 62).

35. Nella causa *Hamer c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1977, al ricorrente era stato impedito di contrarre matrimonio per un insieme di fattori: era in carcere e la legislazione nazionale non gli permetteva di contrarre matrimonio in tale luogo, mentre l'*Home Secretary* non gli avrebbe concesso la liberazione provvisoria al fine di celebrare il matrimonio altrove. Il conseguente ritardo aveva costituito un diniego al ricorrente della possibilità di contrarre matrimonio mentre espiava la pena e una violazione della sostanza del suo diritto al matrimonio.

36. Nella causa *Frasik c. Polonia*, 2010, il ricorrente ha lamentato il rifiuto asseritamente arbitrario del tribunale di autorizzarlo a contrarre matrimonio in carcere, disposto al fine di impedire all'asserita vittima di sposare il ricorrente per poter esercitare il privilegio coniugale di non testimoniare contro di lui. La Corte non ha ritenuto che sussistessero motivi perché il giudice nazionale valutasse – come ha fatto – se la qualità della relazione tra le parti fosse di natura tale da giustificare la loro decisione di contrarre matrimonio, o analizzasse e decidesse il tempo e il luogo idonei per la cerimonia matrimoniale. Le autorità non potevano ingerire nella decisione di un detenuto di costituire una relazione coniugale con una persona di sua scelta, soprattutto se il motivo era che la

¹ Si veda la [Guida alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – Diritti dei detenuti](#).

relazione non era per loro accettabile o avrebbe potuto offendere l'opinione pubblica (*Frasik c. Polonia*, 2010, §§ 94-95). La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 12 sulla base dell'assenza di equilibrio dimostrato dal giudice nazionale nell'esercizio della sua discrezionalità e della mancata conciliazione dei vari interessi pubblici e individuali in gioco in modo compatibile con la Convenzione, piuttosto che sulla base dell'assenza di norme particolareggiate sul matrimonio nel corso della detenzione.

37. In modo simile, nella causa *Jaremowicz c. Polonia*, 2010, la doglianza del ricorrente concerneva l'asserito arbitrario rifiuto di concedergli l'autorizzazione a contrarre matrimonio in carcere. La Corte ha rilevato che tale rifiuto era stato giustificato rinviando a motivi che non avevano alcun nesso con la sicurezza carceraria o con la prevenzione di disordini, la valutazione si era invece limitata alla natura e alla qualità della relazione del ricorrente con la sua fidanzata. Il rifiuto era stato pertanto arbitrario e aveva prodotto conseguenze identiche a un effettivo impedimento giuridico all'esercizio del suo diritto garantito dall'articolo 12 (*Jaremowicz c. Polonia*, 2010, §§ 54, 56 e 60).

c. Cittadini stranieri

38. La Corte ha affermato che gli Stati contraenti possono opportunamente stabilire condizioni ragionevoli in ordine al diritto dei cittadini stranieri al matrimonio, al fine di appurare se il matrimonio progettato sia fittizio e, se necessario, di impedirlo. Conseguentemente, gli Stati contraenti non agiscono necessariamente in violazione dell'articolo 12 se sottopongono a un'indagine accurata i matrimoni concernenti cittadini stranieri, al fine di accertare che non si tratti di matrimoni fittizi (*O'Donoghue e altri c. Regno Unito*, 2010, § 87).

39. Il mero obbligo per i ricorrenti di presentare una dichiarazione in conformità alla legislazione nazionale non è stato ritenuto violazione dell'articolo 12 della Convenzione (*Klip e Kurger c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione, 1977). Nella causa *O'Donoghue e altri c. Regno Unito*, 2010, la Corte ha ritenuto che imporre tasse, il cui importo era tale che un richiedente indigente non avrebbe potuto pagarle, potesse compromettere l'essenza del diritto al matrimonio e che una tassa pari a GBP 295 fosse sufficientemente elevata per farlo.

40. inoltre, trattare il matrimonio di uno straniero in conformità alla legislazione nazionale dello stesso non costituisce violazione dell'articolo 12, in quanto il precedente matrimonio non era considerato dissolto, poiché lo Stato di origine non riconosceva il divorzio completo (*X. c. Svizzera*, decisione della Commissione, 1981).

4. Conseguenze del matrimonio

41. L'articolo 12 non si applica al matrimonio e ai rapporti tra i coniugi eccedenti il diritto al matrimonio. Alcuni aspetti del matrimonio, compreso il diritto di scegliere un cognome, possono essere e sono stati esaminati soltanto ai sensi dell'articolo 8, o in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione (*Burghartz c. Svizzera*; *Ünal Tekeli c. Turchia*).

42. L'articolo 12 non impone pertanto allo Stato l'obbligo positivo di fornire le condizioni essenziali per rendere il diritto al matrimonio effettivo o per garantire che le coppie coniugate beneficino di condizioni migliori di quelle conviventi che si trovano in situazioni analoghe. Nella causa *Marckx c. Belgio*, 1979, la Corte ha concluso che la questione di sapere se i genitori di un figlio "illegittimo" godessero dei medesimi diritti di una coppia coniugata, e se l'articolo 12 esigesse che a situazioni che erano sotto alcuni aspetti paragonabili al matrimonio dovessero essere applicati allo stesso modo tutti gli effetti giuridici attribuiti al matrimonio, non fosse compresa nel campo di applicazione dell'articolo 12 della Convenzione.

43. Nella causa *F.P.J.M. Kleine Staarman c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione, 1985, la ricorrente ha lamentato che la disposizione che comportava che in caso di matrimonio una donna perdesse le prestazioni previdenziali di invalidità, violava l'articolo 12 della Convenzione, in quanto costituiva una sanzione per il suo matrimonio. La Corte ha tuttavia concluso che la revoca delle sue

prestazioni previdenziali di invalidità non aveva costituito un'ingerenza nella capacità della ricorrente di esercitare il diritto al matrimonio.

44. Allo stesso modo, l'articolo 12 non obbliga gli Stati a facilitare che i coniugi vivano insieme: tale aspetto della vita familiare deve essere esaminato ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Gribenko c. Lettonia* (dec.), 2003; *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, §§ 62, 68). Segue che l'articolo 12 non impone agli Stati di permettere a uno straniero coniugato con un loro cittadino di rimanere nel loro territorio per stabilirsi o vivere nell'abitazione coniugale e fondare una famiglia in tale luogo. La Corte ha ritenuto ragionevole che gli Stati imponessero ai non cittadini determinate formalità, al fine di garantire l'effettività delle loro politiche in materia di immigrazione (*Savoia e Bounegru c. Italia* (dec), 2006).

4. Divorzio

45. La Corte ha confermato, in diverse occasioni, che il significato ordinario delle parole "diritto di sposarsi" contemplava soltanto la formazione delle relazioni matrimoniali ma non il loro scioglimento (*Johnston e altri c. Irlanda*, 1986). Tale interpretazione era conforme all'oggetto e alla finalità dell'articolo 12, come rivelavano i *travaux préparatoires*, che non dimostravano l'intenzione di inserire nell'articolo 12 alcuna garanzia del diritto allo scioglimento dei vincoli matrimoniali mediante il divorzio.

46. Inoltre, il diritto al divorzio non era stato inserito neanche nel Protocollo n. 7 alla Convenzione, aperto alla firma nel 1984. Non era stata colta l'opportunità di trattare tale questione nell'articolo 5 del Protocollo, che garantisce ai coniugi alcuni diritti aggiuntivi, segnatamente in caso di scioglimento del matrimonio. Invero, il paragrafo 39 del Rapporto esplicativo del suddetto Protocollo dichiara che le parole "in caso di suo scioglimento" cui rinvia l'articolo 5 "non comportano alcun obbligo dello Stato di prevedere lo scioglimento del matrimonio o di alcuna particolare forma di scioglimento".

46. *A fortiori*, non si può interpretare neanche l'articolo 12 come se esso garantisca un esito favorevole in una causa di divorzio instaurata ai sensi della disposizione di una legge che permette il divorzio (*Ivanov e Petrova c. Bulgaria*, 2011; *Piotrowski c. Polonia* (dec.), 2016). Nella causa *Piotrowski c. Polonia* (dec.), 2016, i giudici nazionali avevano esaminato i fatti dettagliatamente e nel contesto della legislazione nazionale, erano state acquisite prove complete e il ricorrente aveva avuto la possibilità di presentare la sua posizione e di interrogare i testimoni. Il ragionamento della sentenza pronunciata dal tribunale nazionale conteneva una spiegazione dettagliata dei vari interessi di cui si era tenuto conto, delle modalità di valutazione delle prove e dei motivi della sua decisione di rigettare la domanda di divorzio del ricorrente. La Corte ha pertanto ritenuto che non vi fosse stata alcuna apparenza di violazione del diritto del ricorrente al matrimonio e che, date le circostanze della causa, gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione non imponessero alle autorità polacche l'obbligo di accogliere la domanda di divorzio del ricorrente.

47. Analogamente nella causa *Babiarz c. Polonia*, 2017, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 12 in ragione del rigetto della domanda di divorzio presentata dal ricorrente. I giudici nazionali avevano esaminato i fatti dettagliatamente, avevano raccolto prove complete, la sentenza di primo grado era stata sottoposta a riesame da parte della Corte di appello e il ragionamento di tale sentenza conteneva una spiegazione particolareggiata degli interessi di cui si era tenuto conto, delle modalità di valutazione delle prove e dei motivi della sua decisione di rigettare la domanda di divorzio presentata dal ricorrente. La Corte era consapevole del fatto che il ricorrente avesse una figlia con la sua nuova compagna, che avesse apparentemente una relazione stabile e che i giudici nazionali avessero riconosciuto un totale e irreparabile fallimento del suo matrimonio. Ciò, tuttavia, non riduceva il limitato campo di applicazione dell'articolo 12, delineato precedentemente nella sentenza. Ritenere diversamente avrebbe comportato l'accoglimento di una domanda di divorzio a prescindere dalle norme sostanziali e procedurali della legislazione nazionale in materia di divorzio, domanda presentata da una persona che aveva semplicemente deciso di lasciare il coniuge e avere un figlio con un nuovo compagno o una nuova compagna.

48. Tuttavia, se la legislazione nazionale permette il divorzio, che non è un requisito ai sensi della Convenzione, l'articolo 12 assicura ai divorziati il diritto di contrarre un nuovo matrimonio senza irragionevoli limitazioni (*F. c. Svizzera*, 1987).

49. Nella causa *F. c. Svizzera*, 1987, la Corte ha ritenuto che il periodo di divieto di nuove nozze, che poteva oscillare da uno a tre anni, imposto alla parte colpevole in caso di concessione del divorzio per adulterio, compromettesse l'essenza stessa del diritto al matrimonio e fosse sproporzionato al legittimo fine perseguito. D'altra parte, nella causa *K.M. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1997, la restrizione che esigeva l'osservanza del requisito previsto dalla legislazione nazionale, secondo il quale il precedente matrimonio doveva essere stato validamente sciolto, non costituiva una irragionevole restrizione del diritto a contrarre un nuovo matrimonio.

50. La causa *Chernetskiy c. Ucraina*, 2016, verteva su un detenuto al quale era stato impedito di contrarre matrimonio con la sua nuova compagna, dal febbraio del 2005 all'ottobre del 2008, in quanto le autorità non erano state in grado di ultimare la trascrizione del suo divorzio e di fornirgli un certificato di divorzio in carcere. In considerazione del ritardo e dell'assenza di un ricorso effettivo al riguardo, la Corte ha ritenuto che la restrizione fosse stata ingiustificata e avesse compromesso l'essenza stessa del diritto del ricorrente di contrarre matrimonio e fondare una famiglia con la sua nuova compagna.

51. In determinate circostanze, anche il mancato svolgimento del procedimento di divorzio entro un termine ragionevole poteva sollevare una questione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione (*Aresti Charalambous c. Cipro*, 2007). Nella causa *V.K. c. Croazia*, 2012, i giudici nazionali avevano rigettato senza fornire le motivazioni, o ignorato, la domanda del ricorrente tesa a ottenere una sentenza parziale per oltre cinque anni, durante i quali il procedimento di divorzio pendeva dinanzi al tribunale di primo grado. Inoltre, in almeno due occasioni, nel lamentare l'eccessiva durata dei procedimenti, il ricorrente aveva informato i giudici nazionali del fatto che progettava di contrarre un nuovo matrimonio e che il lungo procedimento di divorzio gli impediva di farlo. Il mancato svolgimento del procedimento di divorzio in modo efficiente da parte delle autorità nazionali e, date le particolari circostanze delle cause, il fatto che il ricorrente fosse stato lasciato in uno stato di prolungata incertezza costituiva una restrizione irragionevole del suo diritto al matrimonio e violava l'articolo 12 della Convenzione.

II. Diritto di fondare una famiglia

52. Il diritto di fondare una famiglia garantito dall'articolo 12 della Convenzione esiste soltanto nell'ambito del matrimonio. L'esistenza di una coppia è fondamentale in tal senso (*X. c. Belgio e Paesi Bassi*, decisione della Commissione, 1975), l'articolo 12 non garantisce quindi il diritto ad avere figli nati fuori dal matrimonio.

53. Tuttavia, l'abilità di fondare una famiglia non è una condizione per il matrimonio. In altre parole, non si poteva ritenere che l'incapacità di una coppia di concepire o di essere genitore di un minore facesse venir meno il suo diritto di godere del diritto di contrarre matrimonio (*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], 2002, § 98).

A. Procreazione

54. La Corte ha confermato che il diritto di fondare una famiglia non crea di per sé il diritto di procreare o il diritto dei nonni di avere dei nipoti (*Šidakova e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.), 2003). Benché il diritto di fondare una famiglia sia assoluto, la Commissione ha ritenuto che non potesse essere interpretato come se significasse che doveva essere sempre concessa a una persona l'effettiva possibilità di procreare (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1968).

55. Nella causa *Boso c. Italia* (dec.), 2002, il ricorrente ha sostenuto che era stato violato il suo diritto al rispetto della sua vita familiare in quanto sua moglie aveva interrotto la gravidanza nonostante

egli vi si fosse opposto. La Corte ha ribadito che un'ingerenza nella vita familiare che era giustificata ai sensi dell'articolo 8 § 2 non poteva costituire contemporaneamente una violazione dell'articolo 12 (si veda altresì, nel contesto delle visite coniugali, *X. e Y. c. Svizzera*, decisione della Commissione, 1879). Poiché l'interruzione di gravidanza era stata effettuata in conformità alla legislazione italiana, e perseguiva quindi il fine di proteggere la salute della madre, sia la doglianza formulata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 8 che quella formulata ai sensi dell'articolo 12 sono state dichiarate manifestamente infondate.

56. La causa *Dickson c. Regno Unito* [GC], 2007, verteva sul rifiuto a un detenuto e a sua moglie di accedere alle procedure per l'inseminazione artificiale. La Corte ha esaminato la politica generale, mediante la quale il Ministro poteva concedere l'accesso a tali procedure soltanto in "circostanze eccezionali" e ha concluso che la politica era effettivamente strutturata in modo tale da escludere una reale ponderazione degli interessi privati e pubblici concorrenti e impediva la necessaria valutazione della proporzionalità della restrizione in uno specifico caso. In altre parole, aveva fissato una soglia talmente elevata da non consentire la ponderazione degli interessi concorrenti o una valutazione della proporzionalità della restrizione in questione. L'assenza di tale motivazione doveva essere considerata non compresa in un margine di discrezionalità accettabile e la Corte ha quindi constatato la violazione dell'articolo 8, senza svolgere un esame separato dell'articolo 12 della Convenzione.

B. Adozione

57. L'articolo 12 non garantisce di per sé il diritto di adottare o di inserire in altro modo in una famiglia un minore che non è figlio naturale della coppia in questione (*X. e Y. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1977). Tuttavia, in alcune circostanze, si può affermare che l'adozione di un minore da parte di una coppia potrebbe costituire la fondazione di una famiglia. Inoltre, può essere "fondata" una famiglia mediante l'adozione di un minore in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale che disciplinano l'adozione (*X. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione, 1981).

58. La Corte ha ritenuto che il diritto di fondare una famiglia implichi l'esistenza di una coppia e non comprenda di per sé l'adozione da parte di una persona non coniugata (*X. c. Belgio e Paesi Bassi*, decisione della Commissione, 1975; *Di Lazzaro c. Italia*, decisione della Commissione, 1997). Nella causa *Emonet e altri c. Svizzera*, 2007, la Corte ha ribadito che i ricorrenti, una coppia non coniugata, non potevano in nessun caso far derivare un diritto all'adozione ai sensi dell'articolo 12 in una forma per la quale non vi era alcuna disposizione di legge.

59. D'altra parte, nella causa *E.B. c. Francia* [GC], 2008, la Corte ha esaminato ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8, il rifiuto di concedere l'autorizzazione all'adozione a una persona non coniugata e omosessuale. Ha sottolineato che, poiché il diritto nazionale permetteva alle persone non coniugate di adottare un minore, aprendo in tal modo la possibilità dell'adozione a un omosessuale non coniugato, nel rigettare la domanda di autorizzazione all'adozione presentata dalla ricorrente, le autorità interne avevano effettuato una distinzione basata su considerazioni concernenti il suo orientamento sessuale, distinzione che era considerata inaccettabile ai sensi della Convenzione.

C. Visite coniugali

60. Esistono specifici ostacoli alla fondazione di una famiglia da parte delle persone private della libertà. La Corte ha osservato che più della metà degli Stati contraenti permetteva visite coniugali a persone collocate in luoghi di detenzione, sulla base di una varietà di differenti limitazioni. Tuttavia, nell'esprimere la sua approvazione per l'evoluzione verso le visite coniugali in diversi Paesi europei, la Corte, fino a questo momento, non ha interpretato la Convenzione come se essa imponga agli Stati contraenti di prevedere tali visite. Conseguentemente, si tratta di una materia in cui gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità in ordine alla determinazione delle misure

Guida all'articolo 12 della Convenzione – Diritto al matrimonio
da adottare per garantire l'osservanza della Convenzione, tenendo debitamente conto delle
esigenze della comunità e delle persone (*Dickson c. Regno Unito* [GC], 2007, §81).²

² Si veda la [Guida alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – Diritti dei detenuti](#).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida rinvia alle sentenze e alle decisioni pronunciate dalla Corte e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza pronunciata dalla Camera non diviene definitiva e non ha pertanto alcun effetto giuridico; la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza emessa dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che fornisce accesso alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, cause comunicate, pareri consultivi e sintesi giuridiche tratte dai Bollettini giurisprudenziali), della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di molte importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili alla voce 'Versioni linguistiche' della banca dati HUDOC, reperibile dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale alla causa.

—A—

A c. Paesi Bassi, n. 11618/85, decisione della Commissione del 6 maggio 1986, non pubblicata
A c. Regno Unito, n. 19186/91, decisione della Commissione del 19 febbraio 1992, non pubblicata
Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 1985, Serie A n. 94
Aresti Charalambous c. Cipro, n. 43151/04, 19 luglio 2007

—B—

B. e L. c. Regno Unito, n. 36536/02, 13 settembre 2005
Babiarz c. Polonia, n. 1955/10, 10 gennaio 2017
Boso c. Italia (dec.), n. 50490/99, CEDU 2002-VII
Burghartz c. Svizzera, 22 febbraio 1994, Serie A n. 280-B

—C—

Chapin e Charpentier c. Francia, n. 40183/07, 9 giugno 2016
Chernetskiy c. Ucraina, n. 44316/07, 8 dicembre 2016
Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, CEDU 2002-VI
Cossey c. Regno Unito, 27 settembre 1990, Serie A n. 184

—D—

Delecolle c. Francia, n. 37646/13, 25 ottobre 2018
Dickson c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, CEDU 2007-V
Di Lazzaro c. Italia, n. 31924/96, decisione della Commissione del 10 luglio 1997, *Decisions and Reports* (D.R.) n. 90-B, p. 134
Draper c. Regno Unito, n. 8186/78, decisione della Commissione del 10 luglio 1980, *Decisions and Reports* (D.R.) n. 24

—E—

E.B. c. Francia [GC], n. 43546/02, 22 gennaio 2008
Emonet e altri c. Svizzera, n. 39051/03, 13 dicembre 2007

—F—

F. c. Svizzera, 18 dicembre 1987, Serie A n. 128
F.P.J.M. Kleine Staarman c. Paesi Bassi, n. 10503/83, decisione della Commissione del 16 maggio 1985, *Decisions and Reports* (D.R.) 42, p. 162
Frasik c. Polonia, n. 22933/02, CEDU 2010 (estratti)

—G—

Gribenko c. Lettonia (dec.), n. 76878/01, 15 maggio 2003

—H—

Hämäläinen c. Finlandia [GC], n. 37359/09, CEDU 2014
Hamer c. Regno Unito, n. 7114/75, decisione della Commissione del 13 ottobre 1977, *Decisions and Reports* (D.R.) 10, p. 174

—I—

Ivanov e Petrova c. Bulgaria, n. 15001/04, 14 giugno 2011

—J—

Jaremowicz c. Polonia, n. 24023/03, 5 gennaio 2010

Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, Serie A n. 112

—K—

K.M. c. Regno Unito, n. 30309/96, Commission decision of 1997, non pubblicata

Khan c. Regno Unito, n. 11579/85, decisione della Commissione del 7 luglio 1986, *Decisions and Reports* (D.R.) 48, p. 253

Klip e Krüger c. Paesi Bassi, n. 33257/96, decisione della Commissione del 3 dicembre 1987, *Decisions and Reports* (D.R.) n. 91-A, p. 66

—L—

Lashin c. Russia, n. 33117/02, 22 gennaio 2013

—M—

M. c. Repubblica federale di Germania, n. 12411/86, decisione della Commissione del 4 marzo 1987, *Decisions and Reports* (D.R.) 51, p. 245

Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, Serie A n. 31

Muñoz Díaz c. Spagna, n. 49151/07, CEDU 2009

—O—

O'Donoghue e altri c. Regno Unito, n. 34848/07, CEDU 2010 (estratti)

Oliari e altri c. Italia, nn. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015

Orlandi e altri c. Italia, nn. 26431/12 e 3 altri, 14 dicembre 2017

—P—

Parry c. Regno Unito (dec.), n. 42971/05, 28 novembre 2006

Piotrowski c. Polonia (dec.), n. 8923/12, 22 novembre 2016

—R—

R. e F. c. Regno Unito (dec.), n. 35748/05, 28 novembre 2006
Rees c. Regno Unito, 17 ottobre 1986, Serie A n. 106

—S—

Sanders c. Francia, n. 31401/96, decisione della Commissione del 1996, *Decisions and Reports* (D.R.) no. 87-B, p. 160
Savoia e Bounegru c. Italia (dec.), n. 8407/05, 11 luglio 2006
Schalk e Kopf c. Austria, n. 30141/04, CEDU 2010
Sheffield e Horsham c. Regno Unito, 30 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V
Šidakova e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 67914/01, 6 marzo 2003

—T—

Theodorou e Tsotsorou c. Grecia, n. 57854/15, 5 settembre 2019

—U—

Ünal Tekeli c. Turchia, n. 29865/96, CEDU 2004-X (estratti)

—V—

V.K. c. Croazia, n. 38380/08, 27 novembre 2012

—W—

Walter c. Italia (dec.), n. 18059/06, 11 luglio 2006

—X—

X c. Repubblica federale di Germania, n. 2300/64, decisione della Commissione del 10 febbraio 1967, *Collection of decisions* 22, pp. 73-84
X c. Regno Unito, n. 3898/68, decisione della Commissione del 22 luglio 1970, *Collection of decisions* 35, pp. 102-108
X. c. Belgio e Paesi Bassi, n. 6482/74, decisione della Commissione del 10 luglio 1975, *Decisions and Reports* (D.R.) 7, p. 76
X. c. Germania, n. 7175/75, decisione della Commissione del 12 luglio 1976, *Decisions and Reports* (D.R.) 6, p. 139
X. c. Svizzera, n. 9057/80, decisione della Commissione del 5 ottobre 1981, *Decisions and Reports* (D.R.) 26, p. 207

- X. c. Regno Unito*, n. 3075/67, decisione della Commissione del 19 luglio 1968, *Collection of decisions* 28, pp. 94-108
X. e Y. c. Svizzera, n. 8166/78, decisione della Commissione del 3 ottobre 1978, *Decisions and Reports* (D.R.) 13, p. 241
X. c. Paesi Bassi, n. 8896/80, decisione della Commissione del 10 marzo 1981, *Decisions and Reports* (D.R.) 24, p. 176
X. e Y. c. Regno Unito, n. 7229/75, decisione della Commissione del 15 dicembre 1977, D.R. 12, p. 32

—Z—

Z.H. e R.H. c. Svizzera, n. 60119/12, 8 dicembre 2015